

Bruxelles, 17 giugno 2026
(OR. en)

10751/26

**Fascicolo interistituzionale:
2026/0146 (NLE)**

**FISC 225
ECOFIN 842**

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	17 giugno 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.:	COM(2026) 281 final
----------------	---------------------

Oggetto:	Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2017/784, che autorizza la Repubblica italiana ad applicare una misura speciale di deroga agli articoli 206 e 226 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto
----------	--

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2026) 281 final.

All.: COM(2026) 281 final



Bruxelles, 17.6.2026
COM(2026) 281 final

2026/0146 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2017/784, che autorizza la Repubblica italiana ad applicare una misura speciale di deroga agli articoli 206 e 226 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

RELAZIONE

A norma dell'articolo 395, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto¹ ("la direttiva IVA"), il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a introdurre misure speciali di deroga alle disposizioni di detta direttiva allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali.

Con lettera protocollata dalla Commissione il 9 ottobre 2025 la Repubblica italiana ha chiesto l'autorizzazione a continuare a derogare agli articoli 206 e 226 della direttiva IVA per quanto riguarda i requisiti in materia di fatturazione e di pagamento dell'IVA per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a favore delle pubbliche amministrazioni, di società controllate da pubbliche amministrazioni centrali e locali.

Ai sensi dell'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva IVA, con lettera del 27 aprile 2026 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della domanda presentata dalla Repubblica italiana. Con lettera del 28 aprile 2026 la Commissione ha comunicato alla Repubblica italiana che disponeva di tutte le informazioni necessarie all'esame della domanda.

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

A seguito dell'introduzione di un sistema di controlli statistici l'Italia ha scoperto ingenti frodi in materia di IVA in relazione alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi alle pubbliche amministrazioni. Per porre fine a tali pratiche, nel 2014 l'Italia ha chiesto che, per le forniture alle pubbliche amministrazioni, l'IVA dovuta non fosse più versata al fornitore, ma su un apposito conto bancario bloccato dell'amministrazione fiscale. Questo meccanismo è comunemente descritto come un tipo di "frazionamento dei pagamenti", in quanto il pagamento che viene normalmente trasferito interamente dal destinatario al fornitore (corrispettivo in cambio della fornitura più IVA) è suddiviso: i) da un lato, il corrispettivo versato al fornitore dei beni o dei servizi; e, ii) dall'altro, l'IVA dovuta, che è versata su un conto bancario bloccato dell'amministrazione fiscale.

La deroga è stata autorizzata fino al 31 dicembre 2017 dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/1401 del Consiglio², che autorizza l'Italia a derogare all'articolo 206 della direttiva IVA per quanto riguarda il pagamento dell'IVA e all'articolo 226 della medesima direttiva per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione.

L'Italia ha chiesto la deroga per un periodo limitato durante il quale poter organizzare e attuare un'adeguata politica di controllo e utilizzare con la massima efficacia i dati resi disponibili dalla fatturazione elettronica. L'attuazione di un obbligo di fatturazione elettronica per le forniture alle pubbliche amministrazioni, rendendo possibile il controllo in tempo reale delle singole operazioni e degli importi esatti di IVA che le pubbliche amministrazioni sono tenute a pagare sui loro acquisti, dovrebbe consentire all'Italia di sottoporre a revisione il settore interessato sulla base di tecniche di controllo convenzionali, senza la necessità di derogare alla direttiva IVA al fine di applicare la misura di frazionamento dei pagamenti.

In base alle informazioni presentate dall'Italia, l'introduzione della fatturazione elettronica per le forniture alle pubbliche amministrazioni ha fornito alle autorità fiscali una quantità

¹ GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

² Decisione di esecuzione (UE) 2015/1401 del Consiglio, del 14 luglio 2015, che autorizza l'Italia ad introdurre una misura speciale di deroga agli articoli 206 e 226 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 217 del 18.8.2015, pag. 7).

considerevole di informazioni relative al flusso di fatture, consentendo il controllo delle operazioni e degli importi IVA corrispondenti. Tuttavia un altro elemento di questo efficace sistema di controllo, ossia l'obbligo di comunicare alle autorità fiscali i dati di tutte le fatture emesse e ricevute, è stato introdotto solo a decorrere dal 1° gennaio 2017. Era necessario più tempo affinché la misura fosse efficace e riuscisse a indurre i contribuenti a un maggiore rispetto degli obblighi fiscali. Di conseguenza l'Italia ha chiesto di prorogare la deroga agli articoli 206 e 226 della direttiva IVA sulle forniture alle pubbliche amministrazioni.

Inoltre l'Italia ha scoperto casi di evasione fiscale nel settore delle forniture a società controllate da pubbliche amministrazioni e a un piccolo gruppo di 40 società quotate in borsa. Al fine di combattere questa evasione fiscale ed evitare ulteriori perdite di IVA per le entrate pubbliche, l'Italia ha chiesto di estendere l'ambito di applicazione della deroga agli articoli 206 e 226 della direttiva IVA alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate a favore dei soggetti di cui sopra, che sono considerati dall'Italia affidabili quanto le pubbliche amministrazioni. Si tratta sia di società controllate da pubbliche amministrazioni centrali e locali che di un insieme di circa 40 società quotate in borsa, per un totale di circa 2 400 imprese. Secondo le previsioni dell'Italia l'estensione della misura di frazionamento dei pagamenti a tali società contrasterebbe l'evasione fiscale derivante dal mancato versamento dell'IVA da parte dei fornitori dei soggetti interessati, aumentando così il gettito dell'IVA.

La proroga della deroga con il suo più ampio ambito di applicazione è stata autorizzata fino al 30 giugno 2020 dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/784 del Consiglio³. L'Italia si è ripetutamente impegnata a non chiedere il rinnovo della misura speciale una volta attuato pienamente il pacchetto di misure che intendeva applicare. Tuttavia, poiché tali misure erano state attuate di recente, sarebbe stato prematuro valutare pienamente la loro efficacia nel 2020. Inoltre, a causa delle difficoltà dovute alla pandemia di COVID-19, per i soggetti passivi era più problematico attuare le modifiche richieste nei loro sistemi di fatturazione e per le amministrazioni fiscali adeguare i propri sistemi di controllo e informatici. Per tali motivi l'autorizzazione a continuare ad applicare il meccanismo del pagamento frazionato era stata prorogata fino al 30 giugno 2023 dalla decisione di esecuzione (UE) 2020/1105 del Consiglio⁴. La misura speciale è stata successivamente prorogata fino al 30 giugno 2026 dalla decisione di esecuzione (UE) 2023/1552 del Consiglio⁵. In virtù dell'ultima proroga le società quotate in borsa sono state escluse dall'ambito di applicazione della misura di deroga a partire dal 1° luglio 2025.

Il meccanismo di frazionamento dei pagamenti fa parte di un pacchetto di misure introdotte dall'Italia per contrastare la frode e l'evasione fiscale. Questo pacchetto di misure comprende, fra l'altro, la fatturazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri. La fatturazione elettronica è stata introdotta per alcuni settori a partire dal 1° luglio 2018 e poi, in forma generalizzata, dal 1° gennaio 2019. Tale obbligo è stato

³ Decisione di esecuzione (UE) 2017/784 del Consiglio, del 25 aprile 2017, che autorizza la Repubblica italiana ad applicare una misura speciale di deroga agli articoli 206 e 226 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2015/1401 (GU L 118 del 6.5.2017, pag. 17).

⁴ Decisione di esecuzione (UE) 2020/1105 del Consiglio del 24 luglio 2020 recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2017/784, che autorizza la Repubblica italiana ad applicare una misura speciale di deroga agli articoli 206 e 226 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 242 del 28.7.2020, pag. 4).

⁵ Decisione di esecuzione (UE) 2023/1552 del Consiglio del 25 luglio 2023 recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2017/784 per quanto riguarda il periodo di autorizzazione e l'ambito di applicazione della misura speciale di deroga agli articoli 206 e 226 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, adottata dall'Italia (GU L 188 del 27.7.2023, pag. 45).

autorizzato dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/593 del Consiglio⁶. La trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri impone ai contribuenti del settore del commercio al dettaglio e di attività simili (che non prevedono obblighi di fatturazione) di conservare elettronicamente i dati dei corrispettivi giornalieri e di trasmetterli per via elettronica all'Agenzia delle Entrate. Quest'ultimo obbligo è divenuto applicabile il 1° gennaio 2020 e, per i contribuenti con un volume d'affari superiore a 400 000 EUR, il 1° luglio 2019. Questo pacchetto di misure ha sostituito altre misure di controllo, consentendo alle autorità fiscali italiane la verifica incrociata delle diverse operazioni dichiarate dagli operatori e il controllo dei loro versamenti IVA. Le ultime modifiche legislative hanno introdotto l'obbligo di rendere immediatamente disponibili i dati delle operazioni IVA provenienti dalle fatture elettroniche, dalle operazioni transfrontaliere e dai corrispettivi telematici ai contribuenti, al fine di semplificarne gli adempimenti fiscali; ciò ha reso possibile la dichiarazione IVA precompilata da parte dell'Agenzia delle Entrate e la predisposizione delle liquidazioni periodiche dell'IVA, che i contribuenti possono accettare o integrare.

L'Italia ritiene che il meccanismo del pagamento frazionato e l'obbligo della fatturazione elettronica abbiano dato luogo a sinergie che hanno portato a una significativa riduzione della frode dell'IVA e dovrebbero pertanto continuare a coesistere, dato che il meccanismo del pagamento frazionato è uno strumento atto ad evitare la frode, mentre la fatturazione elettronica è uno strumento volto a individuare la frode.

Secondo l'Italia, l'efficacia del meccanismo del pagamento frazionato consiste nel fatto che questo strumento agisce in maniera preventiva con riguardo ai casi di evasione fiscale, garantendo così un gettito superiore rispetto alle misure che comportano un'attività di controllo ex-post. Per quanto l'attività di controllo sia tempestiva e immediata, le misure ex-post non possono sempre assicurare il recupero effettivo dell'imposta evasa. Se da un lato la fatturazione elettronica (o la comunicazione dei dati di fatturazione nei casi in cui la fatturazione elettronica non è obbligatoria) è una misura estremamente efficace, una volta effettuato il controllo è possibile che l'evasore fiscale non disponga della necessaria capacità finanziaria per pagare il debito. Per questo motivo l'Italia sostiene che il meccanismo del pagamento frazionato costituisca uno strumento estremamente efficace quando il destinatario presenta un grado di adempimento degli obblighi fiscali superiore a quello del fornitore. L'Italia ritiene pertanto che tali misure siano complementari e non mutuamente interscambiabili.

Va osservato che uno degli effetti del frazionamento dei pagamenti è il fatto che, essendo i fornitori soggetti passivi, essi non possono compensare l'IVA versata a monte con l'IVA percepita sulle loro forniture. Tali soggetti passivi potrebbero trovarsi costantemente in una posizione creditoria e dover chiedere un rimborso effettivo di tale IVA all'amministrazione fiscale. D'altro canto, a determinate condizioni l'Italia autorizza tali fornitori a compensare l'IVA che non hanno percepito dai loro clienti con altre imposte dovute in Italia, limitando così i problemi di liquidità che altrimenti potrebbero sorgere per le imprese che pagano le imposte in Italia. Secondo i dati forniti dall'Italia, nel 2024 il tempo medio di trattamento dei rimborsi dell'IVA era in generale di 74 giorni, mentre nelle richieste relative a soggetti passivi nell'ambito del pagamento frazionato la media era di 60 giorni.

In considerazione di quanto precede si propone di accettare la domanda dell'Italia di prorogare l'autorizzazione della deroga, ma soltanto fino al 30 giugno 2029 (anziché fino al

⁶ Decisione di esecuzione (UE) 2018/593 del Consiglio, del 16 aprile 2018, che autorizza la Repubblica italiana a introdurre una misura speciale di deroga agli articoli 218 e 232 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 99 del 19.4.2018, pag. 14).

31 dicembre 2029, come chiesto dall'Italia). Tale periodo dovrebbe essere sufficiente per valutare l'efficacia delle misure attuate al fine di ridurre l'evasione fiscale nei settori interessati. Inoltre entro tale data le imprese e l'amministrazione fiscale saranno maggiormente in grado di effettuare i necessari adeguamenti dei loro sistemi.

Dato l'esteso ambito di applicazione della deroga, è importante garantire il necessario controllo nel quadro della deroga e, in particolare, valutare l'impatto della misura sul livello di frode dell'IVA e sulla situazione dei rimborsi dell'IVA per i soggetti passivi che beneficiano della deroga. Pertanto l'Italia è invitata a presentare, quindici mesi dopo l'entrata in vigore della deroga, una relazione sulla procedura di rimborso dell'IVA con riguardo alla situazione dei fornitori (soggetti passivi) cui si applica la deroga. Tale relazione dovrebbe fornire, in particolare, statistiche del tempo medio necessario per l'effettivo rimborso dell'IVA a tali soggetti passivi ed esporre i problemi particolari che potrebbero essersi verificati al riguardo. La relazione dovrebbe inoltre indicare le diverse misure attuate per combattere l'evasione fiscale per le forniture oggetto della deroga, la loro data di entrata in vigore, nonché una valutazione della loro efficacia.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La deroga è coerente con le disposizioni politiche vigenti nel settore interessato.

L'8 dicembre 2022 la Commissione ha adottato una proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme IVA per l'era digitale⁷. Una delle finalità principali della proposta è contrastare la frode dell'IVA attuando i requisiti della comunicazione digitale basati sulla fatturazione elettronica. La riforma, adottata dal Consiglio l'11 marzo 2025, consentirà agli Stati membri di attuare la fatturazione elettronica obbligatoria, come l'Italia sta facendo attualmente, eliminando nel contempo la necessità di chiedere ulteriori deroghe alla direttiva IVA per porre in essere tali sistemi. Come sopra menzionato, la comunicazione dei dati all'amministrazione fiscale tramite la fatturazione elettronica fa parte di un pacchetto di misure adottate dall'Italia, insieme al meccanismo del pagamento frazionato, per lottare contro la frode dell'IVA.

Con la decisione di esecuzione (UE) 2019/310 del Consiglio⁸ la Polonia ha ottenuto una deroga analoga per applicare il meccanismo di frazionamento dei pagamenti. Tale deroga, inizialmente concessa fino al 28 febbraio 2022 e prorogata fino al 28 febbraio 2025⁹, è stata successivamente prorogata fino al 29 febbraio 2028¹⁰. Il sistema polacco comprende un meccanismo volontario e un meccanismo obbligatorio di frazionamento dei pagamenti. Il sistema obbligatorio di frazionamento dei pagamenti riguarda le cessioni di beni e le prestazioni di servizi pagate per mezzo di bonifici bancari elettronici, effettuate tra soggetti passivi in settori particolarmente esposti alle frodi IVA e in cui da anni si rilevano casi di

⁷ COM(2022) 701 final.

⁸ Decisione di esecuzione (UE) 2019/310 del Consiglio, del 18 febbraio 2019, che autorizza la Polonia a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 226 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 51 del 22.2.2019, pag. 19).

⁹ Decisione di esecuzione (UE) 2022/559 del Consiglio, del 5 aprile 2022, recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2019/310 relativamente all'autorizzazione concessa alla Polonia di continuare ad applicare la misura speciale di deroga all'articolo 226 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 108 del 7.4.2022, pag. 51).

¹⁰ Decisione di esecuzione (UE) 2025/373 del Consiglio, del 18 febbraio 2025, recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2019/310 relativamente all'autorizzazione concessa alla Polonia di continuare ad applicare la misura speciale di deroga all'articolo 226 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L, 2025/373, 28.2.2025).

frode. Nel sistema polacco obbligatorio di frazionamento dei pagamenti la banca funge da agente frazionatore e trasferisce l'importo pagato dal cliente sul conto pertinente del fornitore o prestatore, ossia l'importo imponibile sul conto ordinario dell'operatore e l'importo IVA sul conto IVA bloccato dello stesso. I fondi presenti sul conto IVA bloccato sono di proprietà del soggetto passivo, tuttavia la sua facoltà di disporre è limitata in linea di principio al pagamento dell'IVA dovuta alle autorità fiscali o ai fornitori o prestatori.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

• Base giuridica

La base giuridica è l'articolo 395 della direttiva IVA, secondo il quale il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro ad introdurre misure speciali di deroga alla direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali.

• Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Considerata la disposizione della direttiva IVA su cui si basa, la proposta rientra nella competenza esclusiva dell'Unione europea. Il principio di sussidiarietà non è pertanto di applicazione.

• Proporzionalità

La decisione riguarda un'autorizzazione concessa a uno Stato membro su sua richiesta e non costituisce un obbligo.

Tenuto conto del fatto che la deroga è limitata nel tempo ed è circoscritta alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi al settore pubblico e a società controllate dallo Stato, l'ambito di applicazione si concentra su settori specifici che pongono notevoli problemi di evasione fiscale. Pertanto la misura speciale è commisurata all'obiettivo perseguito, ossia la lotta contro l'evasione fiscale.

• Scelta dell'atto giuridico

L'atto proposto è una decisione di esecuzione del Consiglio.

A norma dell'articolo 395 della direttiva IVA, la concessione di una deroga alle disposizioni comuni sull'IVA è possibile soltanto su autorizzazione del Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione. Una decisione di esecuzione del Consiglio è lo strumento più idoneo poiché può essere destinata a un singolo Stato membro.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

• Consultazioni dei portatori di interessi

Non è stata effettuata una consultazione dei portatori di interessi. La presente proposta si basa su una domanda presentata dall'Italia e concerne solo questo Stato membro.

• Valutazione d'impatto

Non è stata effettuata una valutazione d'impatto in quanto non si prevede che la proposta comporti ripercussioni significative a livello economico, ambientale o sociale.

La proposta decisione di esecuzione del Consiglio è intesa a prorogare l'applicazione della deroga agli articoli 206 e 226 della direttiva IVA alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate a favore delle pubbliche amministrazioni e di società controllate da pubbliche amministrazioni centrali e locali. Imponendo di versare l'IVA dovuta su un apposito conto bancario dell'amministrazione fiscale, la proposta di decisione di esecuzione del Consiglio mira in primo luogo a combattere l'evasione fiscale derivante dal mancato versamento dell'IVA da parte dei fornitori dei soggetti elencati. La misura attualmente applicata dall'Italia sembra essere uno strumento efficace per il conseguimento di tale obiettivo.

In base ai dati forniti dall'Italia, l'attuazione della misura comporta un aumento dei pagamenti di circa 4,6 miliardi di EUR all'anno. Tale importo è stato determinato dall'Agenzia delle Entrate considerando che per i fornitori della Pubblica amministrazione (PA), per le stesse operazioni, la somma dell'IVA a valle più bassa effettivamente pagata a seguito dell'introduzione del meccanismo di frazionamento dei pagamenti, al netto dell'aumento delle compensazioni e dei rimborsi, è inferiore ai pagamenti effettuati dalla PA relativi alle medesime operazioni. Da ulteriori analisi svolte dall'Italia si conclude che tale effetto è rimasto stabile in tutti gli anni in cui è stata data piena attuazione alla misura. L'Italia teme che l'eliminazione della misura potrebbe comportare una perdita di gettito dello stesso ammontare in un momento in cui il paese deve ancora far fronte a un divario dell'IVA significativo.

Un altro effetto da tenere in considerazione è che in questo sistema i fornitori non ricevono l'IVA dai propri clienti. Di conseguenza essi dovranno chiedere più spesso un rimborso effettivo dell'IVA, nel caso in cui non riescano a compensare il credito IVA con altre imposte dovute in Italia. Al fine di evitare un impatto negativo su tali soggetti passivi, ancora maggiore se i fornitori non sono stabiliti in Italia, è essenziale che la procedura di rimborso funzioni in modo corretto e tempestivo. Secondo l'Italia, i tempi di trattamento dei rimborsi sono in media ampiamenti compresi nei tre mesi previsti dalla normativa nazionale¹¹. Questi tempi di trattamento sono ridotti per le imprese che fanno ricorso al meccanismo del pagamento frazionato grazie al trattamento prioritario di tali richieste. L'introduzione della fatturazione elettronica ha inoltre agevolato il trattamento complessivo delle richieste, contribuendo a una riduzione generale del tempo necessario per trattare le richieste di rimborso. Secondo i dati forniti dall'Italia, nel 2024 il tempo medio di trattamento dei rimborsi era di 74 giorni, mentre nelle richieste concernenti pagamenti frazionati la media era di 60 giorni.

- **Diritti fondamentali**

La proposta non ha conseguenze per la tutela dei diritti fondamentali.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La deroga non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA.

¹¹ Articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2017/784, che autorizza la Repubblica italiana ad applicare una misura speciale di deroga agli articoli 206 e 226 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto¹, in particolare l'articolo 395, paragrafo 1, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione di esecuzione (UE) 2015/1401 del Consiglio² l'Italia era stata autorizzata fino al 31 dicembre 2017 a esigere che l'imposta sul valore aggiunto (IVA) dovuta sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi alle pubbliche amministrazioni fosse versata da tali autorità su un apposito conto bancario bloccato delle autorità fiscali ("misura speciale"). Tale misura speciale costituiva una deroga agli articoli 206 e 226 della direttiva 2006/112/CE in relazione alle modalità di pagamento e di fatturazione dell'IVA.
- (2) Con la decisione di esecuzione (UE) 2017/784 del Consiglio³ l'Italia era stata autorizzata ad applicare la misura speciale fino al 30 giugno 2020 e l'ambito di applicazione della misura speciale era stato esteso al fine di includervi le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ad alcune società controllate da pubbliche amministrazioni e a società quotate in borsa incluse nell'indice "Financial Times Stock Exchange Milano Indice di Borsa" ("FTSE MIB"). La misura speciale è stata ulteriormente prorogata fino al 30 giugno 2023 dalla decisione di esecuzione (UE) 2020/1105 del Consiglio⁴ e successivamente fino al 30 giugno 2026 dalla

¹ GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2006/112/oj>.

² Decisione di esecuzione (UE) 2015/1401 del Consiglio, del 14 luglio 2015, che autorizza l'Italia ad introdurre una misura speciale di deroga agli articoli 206 e 226 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 217 del 18.8.2015, pag. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/1401/oj).

³ Decisione di esecuzione (UE) 2017/784 del Consiglio, del 25 aprile 2017, che autorizza la Repubblica italiana ad applicare una misura speciale di deroga agli articoli 206 e 226 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2015/1401 (GU L 118 del 6.5.2017, pag. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/784/oj).

⁴ Decisione di esecuzione (UE) 2020/1105 del Consiglio del 24 luglio 2020 recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2017/784, che autorizza la Repubblica italiana ad applicare una misura speciale di deroga agli articoli 206 e 226 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 242 del 28.7.2020, pag. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2020/1105/oj).

decisione di esecuzione (UE) 2023/1552 del Consiglio⁵. In virtù della decisione di esecuzione (UE) 2023/1552 le società quotate in borsa sono state escluse dall'ambito di applicazione della misura speciale a partire dal 1° luglio 2025.

- (3) Con lettera protocollata dalla Commissione il 9 ottobre 2025 l'Italia ha chiesto una autorizzazione a continuare ad applicare la misura speciale fino al 31 dicembre 2029.
- (4) Conformemente all'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione ha trasmesso la domanda presentata dall'Italia agli altri Stati membri con lettera del 27 aprile 2026. Con lettera del 28 aprile 2026 la Commissione ha comunicato all'Italia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per la valutazione della domanda.
- (5) La misura speciale fa parte di un pacchetto di misure introdotte dall'Italia per contrastare la frode e l'evasione fiscali. Tale pacchetto di misure, che comprende l'obbligo di fatturazione elettronica autorizzato dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/593 del Consiglio⁶, ha sostituito altre misure di controllo e consente alle autorità fiscali italiane la verifica incrociata delle diverse operazioni dichiarate dai soggetti passivi e il controllo dei loro versamenti IVA.
- (6) L'Italia ritiene che, nel contesto del pacchetto delle misure attuate, la fatturazione elettronica obbligatoria riduca il tempo necessario all'amministrazione fiscale per venire a conoscenza dell'esistenza di un potenziale caso di frode o evasione. Tuttavia, l'Italia sostiene anche che, in assenza del meccanismo del pagamento frazionato introdotto dalla misura speciale, il recupero degli importi IVA dovuti dai soggetti passivi coinvolti in frode o evasione fiscale potrebbe risultare impossibile dopo che il controllo incrociato sia stato effettuato poiché, nel frattempo, tali soggetti passivi potrebbero essere divenuti insolventi. Pertanto, il meccanismo del pagamento frazionato, in quanto misura *ex ante*, si è dimostrato estremamente efficace e complementare alla fatturazione elettronica obbligatoria, che costituisce una misura *ex post*.
- (7) Uno degli effetti della misura speciale è che i fornitori di beni o servizi, essendo soggetti passivi, non possono compensare l'IVA versata a monte con l'IVA percepita sulle loro cessioni o prestazioni. Tali fornitori potrebbero trovarsi costantemente in una posizione creditoria e dover chiedere un rimborso effettivo dell'IVA versata a monte alle autorità fiscali. In base alle informazioni fornite dall'Italia, i soggetti passivi che effettuano operazioni soggette alla misura speciale hanno diritto a ricevere il pagamento dei relativi crediti IVA in via prioritaria, entro il limite del credito derivante da tali operazioni. Tale prassi richiede che le domande di rimborso relative alla misura speciale siano trattate in via prioritaria sia nel corso delle indagini preliminari, sia nell'ambito del pagamento delle somme dovute per rimborsi non prioritari.

⁵ Decisione di esecuzione (UE) 2023/1552 del Consiglio del 25 luglio 2023 recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2017/784 per quanto riguarda il periodo di autorizzazione e l'ambito di applicazione della misura speciale di deroga agli articoli 206 e 226 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, adottata dall'Italia (GU L 188 del 27.7.2023, pag. 45, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/1552/oj).

⁶ Decisione di esecuzione (UE) 2018/593 del Consiglio, del 16 aprile 2018, che autorizza la Repubblica italiana a introdurre una misura speciale di deroga agli articoli 218 e 232 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 99 del 19.4.2018, pag. 14, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/593/oj).

- (8) L'Italia si è ripetutamente impegnata a non chiedere il rinnovo della misura speciale una volta attuato pienamente il pacchetto di misure che intendeva applicare. Ora l'Italia ritiene tuttavia che la misura speciale, considerata la sua efficacia e le sinergie con altre misure applicate, in particolare con l'obbligo della fatturazione elettronica, debba essere prorogata per evitare una regressione negli sforzi compiuti dal paese al fine di ridurre il divario dell'IVA in Italia. L'autorizzazione ad applicare la misura speciale dovrebbe pertanto essere prorogata per l'ultima volta fino al 30 giugno 2029. In effetti, poiché le autorizzazioni per misure speciali che derogano alle norme generali in materia di IVA costituiscono una soluzione estrema, l'Italia dovrebbe rafforzare e sfruttare appieno gli strumenti convenzionali per combattere e prevenire le frodi in materia di IVA e, se necessario, introdurne di nuovi per evitare la necessità di un'ulteriore proroga della misura speciale oltre la fine di giugno 2029.
- (9) Al fine di garantire il seguito necessario nel quadro della misura speciale e, in particolare, di valutare l'impatto sui rimborsi dell'IVA ai soggetti passivi ai quali si applica la misura speciale, l'Italia dovrebbe presentare alla Commissione, entro il settembre 2027, una relazione. Tale relazione dovrebbe affrontare la situazione generale dei rimborsi IVA ai soggetti passivi, compreso in particolare il tempo medio necessario per i rimborsi, e l'efficacia della misura speciale e di ogni altra misura attuata dall'Italia al fine di ridurre l'evasione fiscale nei settori interessati. Tale relazione dovrebbe includere un elenco di tali misure con la relativa data di entrata in vigore.
- (10) La misura speciale è proporzionata agli obiettivi perseguiti, in quanto è limitata nel tempo e circoscritta a settori che pongono notevoli rischi per quanto riguarda l'evasione fiscale. Inoltre, la misura speciale non comporta il rischio che l'evasione fiscale si sposti in altri settori in Italia o verso altri Stati membri.
- (11) La misura speciale non inciderà sull'importo complessivo del gettito fiscale riscosso nella fase del consumo finale e non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA.
- (12) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2017/784,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione (UE) 2017/784 del Consiglio è così modificata:

- 1) all'articolo 3, secondo paragrafo, la data "30 settembre 2024" è sostituita dalla data "30 settembre 2027";
- 2) all'articolo 5, la data "30 giugno 2026" è sostituita dalla data "30 giugno 2029".

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente